

CAPITOLATO TECNICO PER INTEGRAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA


Il presente Capitolato regola la fornitura del materiale necessario per l'integrazione di impianto di videosorveglianza in essere presso il Porto di Andora, gestito dall'Azienda Multiservizi Andora S.r.l.

La procedura di gara per individuare il fornitore è svolta ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016.

L'Azienda Multiservizi Andora S.r.l. per lo svolgimento della procedura di gara si avvale della Centrale Unica di Committenza istituita presso l'Unione dei Comuni Valmerula e Montarosio di cui il Comune di Andora è capofila, in forza di convenzione sottoscritta in data 17/01/2018.

Art. 1: Oggetto dell'appalto e valore

Il presente Capitolato Tecnico ha per oggetto la disciplina degli aspetti tecnici e normativi per l'integrazione dell'impianto di videosorveglianza per A.M.A. S.r.l., nello specifico di seguito si rappresenta quanto in oggetto:



Il progetto consiste nella posa di n. 3 pali di altezza pari a 3,5 mt e nella modifica di un palo esistente per adeguarlo alla medesima altezza.

L'integrazione dell'impianto di videosorveglianza consiste nella fornitura ed installazione di n. 7 telecamere: due di queste saranno posizionate sui nuovi pali e le rimanenti sui pali esistenti.

I dispositivi DEVONO essere disposti secondo quanto indicato nella planimetria sopra riportata, che ha ottenuto autorizzazione dall'ispettorato del lavoro il 25/10/2018 Prot. 7034/MA001/AA010/A001/10483.

Lo specifico del progetto dei pali, in caso di necessità è disponibile contattando A.M.A. S.r.l. o nello specifico, direttamente il Geom. Davide Cosentino.

Il valore complessivo dell'offerta non può essere superiore alla soglia di € 12.000,00 (IVA esclusa)

Art. 2: Modalità di partecipazione e procedure di aggiudicazione

Le ditte interessate, presa visione del bando di gara pubblicato sul sito istituzionale www.amandora.it per 15 giorni consecutivi, dovranno presentare la loro offerta via posta (raccomandata R/A) o con raccomandata a mano presso gli uffici siti in Via Aurelia n.41 Andora (SV), con orario dalle 8.30 alle 12.30 dal Lunedì al Sabato, in busta chiusa con indicazione: **OFFERTA INTEGRAZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA – NON APRIRE” entro e non oltre le ore 12.30 del giorno Venerdì 22 Marzo 2019.**

Le ditte potranno effettuare un sopralluogo il giorno Lunedì 18 Marzo 2019 dalle ore 9.30 alle ore 12.00, facendone espressa richiesta via PEC all’indirizzo: ama.srl@legalmail.it

Le ditte potranno richiedere chiarimento entro e non oltre il giorno Lunedì 18 Marzo 2019 mediante la proposizione di quesiti scritti alla PEC sopra indicata. Le relative risposte saranno pubblicate entro il Mercoledì 20 Marzo 2018, sul sito www.amandora.it nella sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti” a beneficio di tutti i partecipanti.

La commissione di valutazione delle offerte, che sarà nominata dopo l’arrivo delle offerte stesse, sarà composta dal Direttore Generale, che la presiederà, da un impiegato amministrativo, che avrà funzioni di verbalizzante e da un esperto del settore designato dalla Società.

Le offerte saranno valutate sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa riservando particolare attenzione alla qualità dei materiali proposti e quanto opportunamente specificato nell’Art.3 del presente.

L’offerta tecnica deve essere conforme al presente capitolato ed attenersi scrupolosamente al progetto riportato in Art.1

Un’offerta tecnica che sia difforme dal capitolato sarà esclusa e non potrà essere valutata in graduatoria.

I lavori dovranno essere attivati entro 30gg dalla conclusione della procedura di aggiudicazione e conclusi e fatturati entro il 30 Maggio 2019.

Art. 3: Quantità e caratteristiche generali della fornitura


Sulla base del progetto come descritto, sulla base di quanto autorizzato dall’ispettorato del lavoro e paesaggistica nonché sulla base di quanto già in essere, si richiede l’utilizzo di dispositivi che rispondano alle seguenti caratteristiche/necessità:

- N. 6 dispositivi aventi le seguenti caratteristiche minime:
 - zoom ottico 22X
 - CCD 5Mpix
 - IR portata 200mt con Starlight o equivalente
 - WDR 120 dB
 - H.264/H.265
 - 3 stream flussi
 - D/N meccanica
 - Micro SD 128Gb
 - IP66 – IK10

È bene specificare che per una migliore distribuzione dell'impegno di banda è necessario disporre e configurare n.2 antenne Access Point sulle quali distribuire equamente il collegamento da parte delle varie antenne CPM, una per ogni palo/postazione telecamera, direttamente collegate all'Access Point di riferimento.


A valle degli Access Point una opportuna router board che ripartisca i flussi al server Milestone.


Di seguito stralci degli elaborati tecnici di dettaglio:



Impianto videosorveglianza - posizione n° 2


Situazione a Progetto






Impianto videosorveglianza - posizione n° 5

Situazione a Progetto




Impianto videosorveglianza - posizione n° 6

Situazione su Progetto



Situazione a Progetto



Nello specifico, per quanto inerente:

Per la distribuzione del segnale wireless si indicano dispositivi operanti sulla frequenza dei **5 GHz** con il rispetto delle specifiche **IEEE802.11ac**, che forniscano soluzioni di isolamento elevate in incrementi di larghezza di fascio tramite antenne a corno intercambiabili

ottimizzate per un ambiente urbano. I modelli di radiazione dell'antenne dovranno filtrare spazialmente sia le emissioni in radiofrequenze in banda che fuori banda per aumentare l'immunità al rumore. Questa caratteristica è particolarmente importante in un ambiente RF sempre più congestionato.

Si consigliano antenne horn ad alta settorialità intercambiabili per le specifiche esigenze di distribuzione in ambiente urbano, tipo le horn simmetriche (versioni **30 °** e **45 °**) che offrono opzioni di scalabilità avanzate per i sistemi wireless.

- Si consigliano apparati aventi specifiche minime come qui riportato:
- Interfaccia di gestione e configurazione tramite browser o applicativo
- Resistenza al vento di almeno 45,4 N a 200 km / h
- Protezione alle sovratensioni ESD / EMP in Aria 24 kV, e al contatto 24kV.
- Interfaccia ethernet 10/100/1000
- Indicatori LED di alimentazione, Ethernet, e forza del segnale
- VSWR (Rapporto di Onda Stazionaria) massimo 1.5:1
- Larghezza di banda dei canali in PtMP selezionabile tra 10/20/30/40 MHz
- Polarizzazione Doppia lineare
- Temperature di funzionamento -40 to 80°
- Certificazione CE
- Conformi alla normativa comunitaria 2002/95/CE
- Conformi alle normative: IEC 60068-2-11, IEC IEC 68-2-6, IEC IEC 68-2-14, IEC 68-2-5 at 40° C, ETS 300 019-1-4

Si riportano anche le soglie di sensibilità di ricezione nello spettro utilizzato a seconda della modulazione applicata.

Queste misure possono avere una tolleranza di +/- 2dB

- 1x BPSK ($\frac{1}{2}$) -96 dBm
- 2x QPSK ($\frac{1}{2}$) -95 dBm
- 2x QPSK ($\frac{3}{4}$) -92 dBm
- 4x 16QAM ($\frac{1}{2}$) -90 dBm
- 4x 16QAM ($\frac{3}{4}$) -86 dBm
- 6x 64QAM ($\frac{2}{3}$) -83 dBm
- 6x 64QAM ($\frac{3}{4}$) -77 dBm
- 6x 64QAM ($\frac{5}{6}$) -74 dBm
- 8x 256QAM ($\frac{3}{4}$) -69 dBm
- 8x 256QAM ($\frac{5}{6}$) -65 dBm

Switch: l'alimentazione degli apparati sarà demandata a Switch PoE, Gigabit Ethernet (10/100/1000), 400 MHz, 60 watt minimo, numero di porte di collegamento adeguati alla struttura da integrare

Ups: dovranno essere previsti gruppi di continuità con tempi di risposta < 6mcs, a protezione degli apparati che possano mantenere gli impianti attivi per almeno 20' dal momento dello stacco rete.

Memoria interna: sarà richiesto di adeguare lo spazio di archiviazione (HD) al tempo di archiviazione di almeno 14gg. Tale valore sarà proporzionato in base ad un flusso video di almeno 20FPS alla massima risoluzione consentita.

Licenze: Per ogni dispositivo sarà necessario l'acquisto di licenza Milestone da integrare al sistema esistente e già in funzione, opportunamente configurate per una immediata fruizione sia del live che del registrato.

Gli apparati dovranno essere collocati in opportuni contenitori stagni, ove non presenti.

Art. 4: Modalità e tempi di pagamento

Le modalità di pagamento prevedono una fattura di acconto ad inizio lavori del 20% e unafattura di saldo dell'80% a fine lavori i pagamenti vengono effettuati entro e non oltre i 60 giorni data fattura

Art. 5: Requisiti dei partecipanti

I concorrenti dovranno essere in regola con quanto disposto dall'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e presentare specifica dichiarazione sostitutiva di non trovarsi nelle cause di esclusione previste dall'Art. 80 del D.lgs. 50/2016, comprensiva anche di una breve presentazione della ditta da cui si evinca la competenza specifica (installazione di impianti di videosorveglianza)

Dovrà essere altresì allegata copia della visura camerale aggiornata, ovvero dichiarazione sostitutiva dell'Iscrizione al Registro delle Imprese con relativo oggetto sociale e autorizzazioni all'installazione di impianti di videosorveglianza.

Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto dell'enorme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato Tecnico, nei suoi Allegati e negli atti di gara.

Art. 6: Penali

In caso di mancata e/o ritardata consegna, A.M.A. S.r.l. si riserva di applicare le seguenti penali: **60,00 €/giorno.**

Art. 7: Risoluzione del contratto

In tutti i casi di inadempimento da parte del Fornitore anche ad uno solo degli obblighi assunti con il Contratto, lo stesso può venire risolto da A.M.A. S.r.l. previa diffida al Fornitore, a mezzoraccomandata A/R, ai sensi delle disposizioni del codice civile, art 1456 c.c. nonché ai sensi dell'art 1360 c.c., nei seguenti casi:

- qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
- qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- ritardo nei tempi di realizzazione;
- perdita di uno dei requisiti necessari alla partecipazione alla gara;
- indebita cessione anche parziale del contratto;
- violazione delle norme in materia di tutela assicurativa e previdenziale dei lavoratori;
- mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto d'appalto, ai sensi dell'articolo 14 del contratto stesso;
- applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all'articolo 10 del contratto.

A.M.A. S.r.l. si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'adeguatezza della fornitura da parte del Fornitore.

Art. 8: Recesso del contratto

A.M.A. S.r.l. ha diritto nei casi di giusta causa e di reiterati inadempimenti del Fornitore di recedere unilateralmente dal contratto di fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso.

A.M.A. S.r.l. si riserva, altresì, la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento e, quindi, anche prima della normale scadenza, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, da comunicarsi al Fornitore mediante lettera raccomandata A/R, qualora per disposizioni normative e/o permutamenti di carattere organizzativo, fosse costretto ad adottare misure diverse da quelle del presente capitolato senza che il Fornitore possa vantare il diritto a qualsiasi richiesta di risarcimento dei danni.

In caso di recesso il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente e a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art 1671 del Codice Civile.

Art. 9: Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per ogni e qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto di A.M.A. S.r.l. e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

Il Fornitore dovrà dimostrare di aver stipulato idonea polizza assicurativa a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al contratto d'appalto. In particolare, detta polizza tiene indenne A.M.A. S.r.l. ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare ad A.M.A. S.r.l., ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché a terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui al contratto d'appalto,

anche con riferimento ai relativi prodotti e/o servizi, inclusi i danni da inquinamento, da trattamento dei dati personali, ecc...

Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per A.M.A. S.r.l. e pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto di fornitura si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni eventualmente non coperti ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

Art. 10: Cessione del contratto e subappalto

È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo il contratto di fornitura a pena di nullità della cessione stessa, salvo nei casi di specie per quanto previsto dal D. lgs. N. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici).

Il subappalto è ammesso in conformità alle disposizioni dell'art. 105. Del D. lgs. N. 50/2016, per le parti della fornitura che il Fornitore abbia indicato in sede di gara.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore che rimane unico e solo responsabile dei danni che dovessero derivare ad A.M.A. S.r.l. o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del contratto di fornitura, i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività affidate.

Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne A.M.A. S.r.l. da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

Il Fornitore, ai fini del pagamento del corrispettivo, dovrà produrre il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) del subappaltatore (se richiesto dalla normativa inerente), attestante la propria regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, A.M.A. S.r.l. annullerà l'autorizzazione al subappalto.

A.M.A. S.r.l. non autorizzerà il subappalto nei casi in cui l'impresa subappaltatrice abbia partecipato alla procedura di gara relativa al presente atto; nonché nei casi in cui l'impresa subappaltatrice possieda singolarmente i requisiti economici e tecnici che le avrebbero consentito la partecipazione alla gara.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui sopra, A.M.A. S.r.l., fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Il Fornitore dichiara che, nella contrattazione e nella stipula del contratto di subappalto, prenderà attentamente in considerazione e pondererà in maniera adeguata le condizioni contrattuali ed i termini di pagamento stabiliti nel presente Capitolato Tecnico.

Art. 11: Tutela dei lavoratori dipendenti

Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri: in particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente Capitolato le disposizioni di cui al D. Lgs. 81/08.

Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi integrativi di lavoro applicabili alla data di aggiudicazione dell'appalto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Il Fornitore ha l'obbligo di presentare la documentazione che attesti che l'impresa stessa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi di quanto previsto dalla Legge 12 marzo 1999.

A.M.A. S.r.l. ha l'obbligo di subordinare la stipula del contratto ed il pagamento dei corrispettivi, a titolo di acconto e di saldo, all'acquisizione del documento che attesti la regolarità contributiva e retributiva (D.U.R.C.) (ove sia richiesta attestazione)

Art. 12: Tutela dei dati personali – riservatezza

Ai sensi dell'art 13 del nuovo Regolamento Europeo relativo al trattamento dei dati personali, (GDPR e D.lgs. 101/2018), si informa che i dati che riguardano il Fornitore, comunicati dallo stesso, ovvero altrimenti acquisiti nell'ambito dell'attività di A.M.A. S.r.l. formeranno oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa sopra richiamata, in modo lecito degli obblighi di correttezza e riservatezza e liceità.

Tali dati verranno trattati per finalità istituzionali connesse e strumentali all'attività di A.M.A. S.r.l. e non saranno diffusi ad alcuno.

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare e gestire i dati stessi.

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia nel rapporto contrattuale.

Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali del Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.

Il Fornitore potrà avvalersi dei diritti di cui dall'art. 11 fino all'art. 20 compreso (con le limitazioni introdotte dal D.lgs. 101/2018), della nuova normativa in materia di trattamento dei dati personali che qui deve intendersi integralmente richiamata.

Art. 13: Spese contrattuali

Tutte le spese, imposte, tasse e diritti di segreteria inerenti e conseguenti al contratto di appalto o altro atto che tenga luogo dello stesso, ad esclusione dell'IVA, sono ad esclusivo carico del Fornitore.

Art. 14: Modifiche ed integrazioni

Si conviene tra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali, verrà sempre data l'interpretazione più estensiva e favorevole ad A.M.A. S.r.l. su quanto contemplato da tutte le condizioni.

Le eventuali modifiche del contratto devono essere sempre approvate per iscritto da entrambe le parti.

Art. 15: Accettazione delle condizioni

Con il solo fatto della presentazione dell'offerta si intendono accettate, da parte dei concorrenti e della Ditta successivamente individuata come aggiudicatario della fornitura, tutte le condizioni del presente capitolato e quelle specificate nei documenti di gara.

Art. 16: Foro competente – controversie

Tutte le controversie che dovessero sorgere fra A.M.A. S.r.l. e il Fornitore, che non si siano potute definire in via amministrativa vengono deferite al Giudice Ordinario: competente è il Foro di Savona.

Art. 17: Normativa

Per quanto non diversamente regolato dal presente Capitolato, si applica la normativa vigente in materia.

Tutte le norme e i termini contenuti nel presente Capitolato devono intendersi essenziali ai fini dell'appalto.

Art. 18: Aggiudicazione della gara

La gara è esperita ai sensi del D.lgs. 50/2016. L'aggiudicazione avviene con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95.c.4 del D.Lgs. 50/2016. In caso di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo ovvero di una delle circostanze di cui all'art. 110 del D.lgs. 50/2016 l'AMA procederà ai sensi del medesimo articolo 110 commi 1 e 2.

Andora, 01/03/2019